Linee guida per la documentazione da presentare per l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio

In questa sede si forniscono indicazioni per la presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Ferma l'imprescindibilità dei requisiti previsti a pena di inammissibilità dall'art. 79 DPR 115/2012, si stabilisce quanto segue:

1) Dichiarazione afferente al reddito

Tale dichiarazione deve contenere [art. 79 c. 1 lett. c)] "*specifica determinazione del reddito complessivo valutabile*" determinato ai sensi dell'art. 76.

Quindi:

a) nel caso di autocertificazione occorre indicare il reddito imponibile (tenendo conto dei redditi assoggettati ad imposta – quindi anche di quelli da terreni e fabbricati – e dei redditi esenti da imposta o che scontano ritenuta alla fonte), specificando la misura dello stesso;

b) nel caso in cui sia allegata la dichiarazione dei redditi o il CU, va specificato che non si posseggono redditi ulteriori rispetto a quelli ivi indicati;

c) **non è sufficiente** il riferimento alla certificazione ai fini **ISEE** che è relativa a misurazioni dell'indicatore della situazione economica equivalente, costituito, come noto, dal rapporto tra l'ISE [indicatore della situazione economica (redditi + 20% del patrimonio)] ed una scala di equivalenza, la cui finalità specifica è misurare la condizione economica;

d) non è sufficiente il riferimento generico ad *un reddito inferiore al limite di legge*, dal momento che tale indicazione non soddisfa il requisito della "specifica determinazione": va sempre specificato il reddito percepito, sotto qualsiasi forma, di qualsiasi natura esso sia e da qualsiasi fonte provenga, indicandone il relativo ammontare, anche approssimativamente qualora non si sia in grado di precisare la cifra esatta;

e) nella dichiarazione inerente i redditi devono essere compresi anche i redditi percepiti dai componenti della famiglia anagrafica, dai componenti il nucleo famigliare di fatto nonché le somme a qualsiasi titolo percepite;

f) per coloro che non hanno fatto denuncia dei redditi, è necessario specificare la (eventuale) titolarità di beni immobili: questo è il caso in cui si posseggano redditi inferiori a quelli per i quali scatta l'obbligo della dichiarazione, ma, oltre al reddito da lavoro o assimilabile, si possieda l'abitazione principale (visto che non scaturisce l'obbligo di dichiarazione). Nel caso in cui sia stata presentata denuncia dei redditi, essa per legge comprende il reddito da beni immobili.

2) Redditi zero. Impossidenza

Nel caso sia dichiarato un "*reddito zero*", occorre indicare in quale modo si faccia fronte alle esigenze primarie, ciò per consentire dapprima al Giudice, quindi all'Agenzia delle Entrate, di effettuare i necessari controlli.

Di conseguenza, chi si trovi in questa situazione dovrà provvedere a dichiarare in quale modo faccia fronte alle esigenze primarie di vita proprie e del nucleo familiare (indicando eventuali aiuti di parenti, sovvenzioni, pubblica assistenza e/o altro, specificandone l'importo e il soggetto erogatore).

Tali indicazioni dovranno essere contenute nell'autocertificazione a firma dell'istante, senza necessità di allegazioni ulteriori a supporto della stessa.

3) Annualità di riferimento

L'art. 76 c. 1 DPR 115/2002 prevede che reddito debba risultare "*dall'ultima dichiarazione*". Questa locuzione è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità – per ragioni di sostanziale uniformità – come riferita all'ultima dichiarazione per la quale sia scaduto il termine di presentazione previsto dalla legge.

Pertanto, nel caso in cui sia prodotta la dichiarazione dei redditi (mod. Unico, 730 o CUD), occorre presentare quella relativa all'anno di imposta per il quale, al momento del deposito dell'istanza, sia già scaduto il termine di presentazione previsto dalla legge. Ciò anche nell'ipotesi di autocertificazione.

Quindi, per fare un esempio, se l'istanza è depositata il 20 giugno 2023, la dichiarazione da presentare deve ritenersi quella dell'anno 2021 perché alla data del deposito dell'istanza non è ancora scaduto il termine per la presentazione della denuncia dei redditi relativa al 2022.

È fatta tuttavia salva la possibilità, laddove il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi non sia ancora decorso al momento del deposito dell'istanza di GP, di presentare la dichiarazione relativa all'anno precedente, facendo ad essa riferimento allorché l'istante abbia già presentato/inoltrato la denuncia dei redditi (quindi, nell'ipotesi fatta sopra, se l'istante ha già presentato la dichiarazione 2023 per l'anno 2022, potrà presentare quest'ultima).

In caso contrario, ovvero qualora, al momento del deposito dell'istanza di GP, non sia ancora scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e in effetti a tale adempimento non si sia ancora provveduto, è possibile depositare la dichiarazione presentata per l'anno d'imposta precedente, dichiarando espressamente di non aver ancora presentato la dichiarazione relativa all'anno d'imposta per cui il termine di presentazione non è ancora scaduto.

4) Cittadini stranieri

È necessario che il richiedente sia identificato; ciò al fine di garantire l'effettività del controllo da parte dello Stato sulle dichiarazioni rese e verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti (al momento, quindi, restano esclusi dall'applicazione del protocollo i richiedenti asilo, se privi di documenti, come solitamente sono).

Pertanto, ove non sia presentata personalmente (in tal caso v. infra, punto 5), è necessario allegare copia di documento di identità.

Ciò consentirà altresì di ottenere il codice fiscale, necessario per l'ammissione, avvalendosi della procedura prevista dall'art. 4, c. 1, lettera a), del D.P.R. n. 605/1973 che richiede, ai fini dell'attribuzione del numero di codice fiscale delle persone fisiche, esclusivamente i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale.

Per i redditi prodotti all'estero da parte di cittadini non UE, occorre produrre unitamente all'istanza il certificato dell'autorità consolare che attesti la veridicità di quanto in essa indicato, che potrà essere richiesto via mail o via fax (ci si attiverà al fine di farsi indicare dai Consolati (quelli più rappresentativi almeno) in maniera ufficiale, un numero di fax, un eventuale indirizzo di posta elettronica certificata ovvero comunque un indirizzo di posta elettronica che siano di certo riferimento).

L'impossibilità di disporre del certificato può essere sostituita dalla autocertificazione, munita della prova dell'invio al consolato competente della richiesta di rilascio dello stesso, anteriore di almeno 30 giorni rispetto alla data di deposito dell'istanza.

5) Presentazione dell'istanza

Fermi i requisiti di cui sopra, l'istanza potrà essere presentata nei seguenti modi:

- nel caso di imputato detenuto, operando il disposto dell'art. 123 c.p.p., potrà essere presentata direttamente dall'interessato con dichiarazione resa all'ufficio matricola, dichiarazione nella quale sarà menzionato il documento d'identità;

- nel caso di imputati liberi, potrà essere presentata dal difensore, che potrà limitarsi ad autenticare la sottoscrizione apposta in calce all'istanza ex art. 78 DPR 115/02, oppure direttamente dal richiedente, che dovrà presentarsi in cancelleria e farsi autenticare la sottoscrizione apposta in presenza del cancelliere, che lo identificherà, o produrre copia di un valido documento di identità.

L'autocertificazione non necessità di autenticazione: la firma solo l'interessato, il quale dovrà allegare la fotocopia del proprio documento di identità.